

(N. 1329)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(VIGORELLI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1956

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sulla assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono note le difficoltà che si sono dovute superare per l'attuazione delle norme di cui al Titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, relative all'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli.

È noto altresì che il Governo, il quale, di fronte a tale difficoltà postulava pregiudizialmente opportune modifiche alla legge stessa, fu impegnato dal Parlamento ad emanare il relativo Regolamento entro il 31 dicembre 1954, affinché i lavoratori agricoli potessero beneficiare dell'indennità di disoccupazione a partire dall'anno 1955.

Il Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, è stato emanato con notevole ritardo, attribuibile, peraltro, a difficoltà di ordine tecnico, ma esso non ha potuto superare gli ostacoli rappresentati da alcune norme legislative che regolano l'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, norme che, comunque, la citata legge n. 264, aveva fatte salve.

È noto, infatti, come uno dei requisiti — previsti dalla legge generale sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, sia

quello di un minimo di contribuzione (almeno un anno) nell'ultimo biennio precedente la presentazione della domanda di indennità (articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636).

Orbene, in nessun caso una disposizione regolamentare avrebbe potuto, in deroga a tale norma, stabilire l'immediata corresponsione delle prestazioni ai lavoratori, senza prevedere un periodo di attesa di almeno due anni, per dar modo ai lavoratori stessi di acquisire gli accreditamenti contributivi nell'assicurazione contro la disoccupazione e di maturare, quindi, il requisito minimo di un anno di contribuzione nel biennio precedente.

In tali condizioni, è evidente che, essendo il Regolamento di attuazione al Titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, entrato in vigore solo agli inizi del 1956, nessun lavoratore potrebbe vantare il possesso del requisito del minimo di contribuzione prima della fine dell'anno 1957 e, quindi, a rigore, nessuno di essi potrebbe beneficiare delle relative prestazioni, prima di quell'anno.

È pur vero che il testo ministeriale del Regolamento, avendo previsto tali difficoltà, conteneva una formula che, se accolta, avrebbe potuto ovviare ad esse, ma è altresì vero che lo formula stessa, avendo incontrato parere contrario, da parte del Consiglio di Stato, in sede di esame di legittimità del Regolamento medesimo, è stata sostituita con altra suggerita dallo stesso Consesso, la quale, se ha il pregio di essere strettamente aderente alle condizioni di legge, lascia insolte le difficoltà pregiudiziali suddette.

Il decreto-legge, pertanto, è diretto ad evitare tali ostacoli e ad impedire, in conseguenza, che la corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli sia procrastinata di un ulteriore biennio, con le gravi ripercussioni di ordine sociale e politico che sono facilmente intuibili.

In sostanza, il provvedimento che si propone ha lo scopo precipuo di eliminare pregiudiziali di legittimità che comprometterebbero l'immediata corresponsione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, per la quale, come è noto, il Governo si è assunto precisi impegni davanti al Parlamento ed ha già al

riguardo predisposto tutti gli adempimenti necessari.

Si ritiene superfluo, quindi, sottolineare la urgenza del provvedimento che costituisce il presupposto necessario per la materiale erogazione delle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, indennità che, secondo gli impegni presi dal Governo, dovrà essere corrisposta ai lavoratori interessati in due rate, di cui la prima scadente entro il mese di febbraio e la seconda entro il mese di marzo c. a.

Circa la struttura del provvedimento, si osserva:

Articolo 1. — Dispone che le norme di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, debbono avere effetto dall'anno agrario cadente nell'anno solare 1955; con il che viene affermato definitivamente il diritto per i lavoratori agricoli a beneficiare dell'indennità di disoccupazione, con decorrenza dal predetto anno 1955.

Articolo 2. — In conseguenza di quanto disposto dall'articolo precedente, prevede norme parzialmente surrogative a quelle di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sul requisito del minimo di contribuzione nel biennio: in concreto, stabilisce che, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno di tale requisito, debba farsi riferimento alle risultanze degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, richiedendo, per ciascun lavoratore, la iscrizione con qualifiche comportanti un accredito di giornate non inferiore alle 180 nel biennio 1954-1955.

Con tale disposizione, pertanto, ai fini del requisito di contribuzione, si fa riferimento ad una condizione obiettiva progressa, immediatamente valutabile, prescindendosi dall'effettivo versamento dei relativi contributi.

Articolo 3. — Prevede che l'obbligo di contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori agricoli debba decorrere, nei confronti degli agricoltori, dall'anno 1956.

La norma è dettata, oltre che dalle esigenze postulate dalle difficoltà attuali dell'economia

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agricola, la quale, notoriamente, attraversa un periodo di crisi, anche dalla opportunità di non procedere all'addossamento sui datori di lavoro di notevoli oneri arretrati, il cui effetto psicologico potrebbe incidere negativamente sul regolare sviluppo della nuova forma previdenziale.

In definitiva, il provvedimento, mentre da

una parte arrega ai lavoratori interessati il beneficio della corresponsione immediata della indennità di disoccupazione, per la quale vivissima e diffusa è l'aspettativa, dall'altra solleva da ogni eventuale onere arretrato le aziende agricole, disponendo la decorrenza dell'obbligo contributivo dall'anno 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

ALLEGATO.

Decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme atte ad assicurare l'immediata corresponsione della indennità di disoccupazione ai lavoratori dell'agricoltura, in considerazione del fatto che l'indennità non potrebbe altrimenti essere corrisposta se non quando si verificano le condizioni previste dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Per i lavoratori agricoli il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto a partire dall'anno agrario 1954-55 o 1955-56 a seconda che si tratti di località ove l'anno agrario ha termine rispettivamente nel secondo o nel primo semestre dell'anno solare.

È fissato alla data del 15 febbraio 1956 il termine per la presentazione della domanda di indennità per l'anno agrario indicato nel comma precedente.

Art. 2.

Nei primi due anni agrari, a decorrere da quello indicato nell'articolo precedente, il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, si considera raggiunto quando, nel biennio precedente la fine dell'anno agrario per il quale è presentata la domanda, il lavoratore risulti iscritto per almeno 180 giornate negli elenchi nominativi valevoli per il biennio stesso.

Art. 3.

L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 32, comma 2°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera a) dello stesso articolo decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1956.

GRONCHI

SEGNI - VIGORELLI - MORO - GAVA - COLOMBO.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.